



Regione Toscana

GIOVANI *si*



**BANDO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DI
BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

Indice

Art. 1 Benefici a concorso borsa di studio e posto alloggio	pag. 2
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Requisiti generali	pag. 5
Art. 4 Durata di concessione dei benefici	pag. 6
Art. 5 Requisiti di merito	pag. 7
Art. 6 Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea magistrale	pag. 11
Art. 7 Requisiti economici	pag. 12
Art. 8 Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero	pag. 14
Art. 9 Studenti con disabilità	pag. 17
Art. 10 Studenti con figli minori	pag. 19
Art. 11 Studenti detenuti	pag. 19
Art. 11 bis Studenti atleti	pag. 20
Art. 12 Contributi per la mobilità internazionale	pag. 20
Art. 13 Termini e modalità per la presentazione della domanda	pag. 21
Art. 14 Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso	pag. 23
Art. 15 Criteri per la formulazione delle graduatorie	pag. 24
Art. 16 Esito del concorso e pubblicazione graduatorie	pag. 26
Art. 17 Importi della borsa di studio e servizi connessi	pag. 27
Art. 18 Servizio alloggio	pag. 30
Art. 19 Modalità di pagamento della borsa di studio	pag. 37
Art. 20 Cause di decadenza e revoca del beneficio	pag. 38
Art. 21 Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	pag. 40
Art. 22 Informativa ai sensi artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679	pag. 41
Art. 23 Norma di rinvio	pag. 42
Appendice A	
Appendice B	

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2020/2021

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2020/2021.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- D.M. 10 agosto 2017 n.616 "Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59", in particolare l'art. 4 comma 2;
- Nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 29999 del 25 ottobre 2017 "Chiarimenti sui 24 CFU";
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in particolare l'art. 236 comma 4;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 829 del 6 luglio 2020 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, comprensivi della misura straordinaria emergenza covid-19 - AA 2020/21";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n. 37 del 10 luglio 2020 recante "Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. 2020/2021: recepimento degli indirizzi della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 829/2020".

I benefici di cui al presente bando di concorso sono inseriti tra le misure del Diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2020/2021. Il bando rientra nell'ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda, **da presentare nei termini stabiliti al successivo art. 13**, agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

Possono presentare domanda entro i termini stabiliti dal presente bando anche tutti coloro che procederanno all'iscrizione a corsi di laurea triennale, magistrale, dottorati, specializzazioni successivamente agli esiti di eventuali test o prove di ammissione.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto le cui modalità di concessione sono stabilite al successivo art. 18 punto 3.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti alle seguenti Università, Scuole e Istituti Toscani, di seguito denominati Università:

- per la sede di **Firenze**: Università di Firenze, Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle

Arti, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e Libera Accademia di Belle Arti di Firenze;

- per la sede di **Pisa**: Università di Pisa, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca e Istituto Modartech di Pontedera;

- per la sede di **Siena**: Università di Siena, Università per Stranieri, Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University.

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Allo stesso modo, si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel comune di:

- Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia se la residenza è in uno qualsiasi di questi comuni;
- Pisa e residenza nei comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- Siena e residenza nei comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano;

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Lo studente deve dichiarare nella domanda di borsa di studio la sede del corso di studi frequentato e il comune di residenza. La procedura online determina tramite un sistema automatico lo status di fuori sede, in sede o pendolare.

Lo studente ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria può chiedere, entro il 10 ottobre 2020, per gli studenti iscritti a corsi di dottorato o specializzazione entro il 28 dicembre 2020, la revisione del proprio *status* con specifica richiesta on-line, corredata da adeguata documentazione, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza, il comune sede prevalente del corso di studi frequentato.

Lo studente fuori sede può richiedere di optare per lo status di pendolare, se i tempi di percorrenza tra il comune di residenza e quello sede prevalente del corso di studi frequentato, mediante mezzi pubblici di trasporto, sono superiori ad un'ora ma inferiori a 90 minuti.

Nell'Appendice A sono elencati i comuni per i quali è stato stabilito che i tempi di percorrenza sono compresi nella predetta fascia oraria rispetto alle sedi principali delle Università e degli Istituti.

Gli studenti che frequentano un corso di studi presso le sedi principali delle Università e sono residenti nei comuni indicati nell'Appendice A possono presentare richiesta di variazione di status utilizzando il modulo on-line e non devono allegare alcuna documentazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie le istanze di revisione dello status, a suo insindacabile giudizio, attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia o che lo studente risulti autonomo ai sensi dell'art. 8 punto D del presente bando.

Gli studenti iscritti a corsi tele-didattici e gli studenti detenuti sono sempre considerati **in sede**.

C) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito, che devono essere posseduti dagli studenti, (v. art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2020/2021 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, fanno eccezione i casi sotto indicati, per i quali si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2020/2021, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, se l'Università non ha convalidato crediti precedentemente conseguiti;
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2020/2021, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione se l'Università non ha convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2020/2021 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1 e 2;
4. agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi, o sono stati ammessi, ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, e in presenza della conferma da parte dell'Università di crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2020/2021 compreso;
5. agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea all'estero, sono ammessi o sono stati ammessi ad un corso di laurea con il riconoscimento di crediti conseguiti, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università (sia all'estero che in Italia) effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2020/2021 compreso;
6. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi. e per i quali anni gli studenti non abbiano potuto effettuare alcun atto di carriera.

D) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**: modulo ove sono riportati i dati per determinare la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e il posto alloggio), ai sensi del DPCM n. 159/2013, come modificato dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7

Novembre 2014, n. 146 del 1 giugno 2016, n. 138 del 13 Aprile 2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2019;

- b. **Attestazione ISEE**: attestazione ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE e ISP e il valore della scala di equivalenza. **Per la partecipazione al concorso l'attestazione deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.**
- c. **Scala di Equivalenza**: coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni particolari previste dalla normativa;
- d. **ISEE**: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- e. **ISPE**: Indicatore della Situazione Patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2020/2021 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane**:

- corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
- corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o che prevedono provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A1;
- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98 art. 4 ad eccezione degli studenti che risultano beneficiari di una borsa di studio o di altre provvidenze riferite al dottorato dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A1.

Il titolo ottenuto al termine di un corso di studi di vecchio ordinamento presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea del vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale se la durata prevista all'estero per il relativo corso è fino a tre anni, altrimenti ad una laurea magistrale se la durata prevista è superiore a tre anni, indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché sia attestato che si tratti di laurea di primo o secondo livello, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata italiana nel paese di provenienza oppure in alternativa nella certificazione rilasciata in lingua italiana da centri ENIC-NARIC.

Gli studenti che hanno ottenuto il diploma di vecchio ordinamento presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla concessione della borsa di studio:

- solo per la laurea magistrale se iscritti a Conservatori statali di musica e Istituti musicali pareggiati
- per tutti i livelli se iscritti alle altre Università

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studente fuori sede** (v. art. 2, punto B).

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei nelle graduatorie definitive di un concorso borsa di studio per un anno convenzionale (v. art. 2, punto C) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2020/2021, se hanno riscosso la quota monetaria della borsa stessa e/o hanno fruito dei servizi connessi; in particolare gli studenti che **entro il 4 settembre 2020** hanno rinunciato agli studi al primo anno di un corso di laurea e che, per l'a.a. 2020/2021, si iscrivono per la seconda volta al primo anno di un corso di laurea possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio nonché del rimborso delle eventuali quote relative ai servizi fruiti, se previsto;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto C) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio (v. art. 4);
- gli studenti con più di una iscrizione fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale;
- gli studenti che non abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 13 del presente bando.

ART. 4

DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea magistrale*: due anni più un semestre;
- d) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- e) *studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico*: la differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre ed il numero di anni di iscrizione impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso. E' fatta eccezione per gli studenti di cui all'art. 2 punto C.4, per i quali il periodo massimo di concessione della borsa di studio è pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre e i tre anni di durata normale della laurea triennale.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo oneroso**.

3. STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI FORMATIVI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 616 DEL 10 AGOSTO 2017

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) che hanno effettuato l'iscrizione agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2020/2021, la durata di concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo gratuito**.

La concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione durante l'ulteriore semestre decade in caso di conseguimento del titolo finale del corso di studio frequentato secondo quanto previsto dall'articolo 20 punti A.11 e A.14.

Tali studenti devono indicare espressamente nella domanda online di avere effettuato l'iscrizione ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 durante il corso di studio frequentato nell'anno accademico 2020/2021.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto C).

Saranno considerati validi i crediti universitari registrati come utili per il conseguimento del titolo, con le date di superamento che risultano agli atti delle Università.

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale, magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

A tali studenti è anticipata una rata pari al 50% della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2021, la seconda al 30 novembre 2021.

1.A.1 10 agosto 2021

Gli studenti che conseguono entro il 10 agosto 2021 i seguenti requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti, validi per il corso di studio cui risultano iscritti nell'a.a. 2020/2021 hanno diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea magistrale	n. 15 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 13 crediti
Pisa - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 19 crediti

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito sopra indicati non possono essere utilizzati i crediti bonus di cui al successivo punto 2.1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire i crediti di cui alla tabella che precede perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° settembre 2021, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 20, punto A.13).

1.A.2 30 novembre 2021

Gli studenti di cui all'ultimo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 30 novembre 2021 i requisiti minimi di merito della tabella sopra riportata,

indicati con il numero di crediti validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2020/2021 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2021/2022 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%).

Qualora tali studenti non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 30 novembre 2021 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%) (v. art. 20, punto B.1).

Agli studenti con disabilità (v. art. 9), agli studenti con figli minori (v. art. 10), agli studenti detenuti (v. art. 11) e agli studenti atleti (v. art. 11bis) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punto B.1.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2020**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2019/2020 (nelle tabelle 1 e 1bis si deve fare riferimento alla colonna dell'anno convenzionale calcolato per l'a.a. 2020/2021):

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	=	=	=
Laurea Magistrale	30	80*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	300

**Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.*

Casi specifici

Tabella 1 bis	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche	25	78	128	185	245	=
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	24	77	128	180	231	283
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	16	52	110	161	216	272
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia*						287

**requisiti di merito validi soltanto per gli immatricolati fino al 2014/2015.*

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella 1 è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti, e quindi validi ai fini del requisito di merito, solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

2.1 BONUS

Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Ai fini dell'ottenimento della borsa di studio non si considera il bonus eventualmente utilizzato per l'assegnazione della borsa servizi.

In specifico per la sede di **FIRENZE**:

n. 3 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;

n. 8 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;

n. 12 crediti per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

In specifico per la sede di **SIENA**:

n. 14 crediti per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

Laurea Magistrale

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di una laurea del vecchio ordinamento equiparata ad un titolo di primo livello (vedi art. 3).

In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

I singoli "bonus" non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale), quello che necessita di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti etc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente.

Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

4. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2020/2021, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2020/2021, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2019/2020 nell'ateneo di provenienza e attestati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

5. STUDENTI CON PASSAGGI DI CORSO NELL'A.A. 2020/2021

Gli studenti con passaggi di corso nell'a.a. 2020/2021 sono considerati iscritti per l'anno accademico 2020/2021 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2019/2020; l'anno convenzionale sarà determinato sulla base di quanto specificato all'art. 2 punto C.

I requisiti di merito, di cui al presente articolo, sono valutati, limitatamente all'a.a. 2020/2021, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2019/2020.

6. BONUS STRAORDINARIO PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITO DI MERITO CAUSA EMERGENZA COVID 19

In via straordinaria per l'a.a. 2020/2021, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito previsti al punto 2 del presente articolo, gli studenti iscritti a corsi di laurea dell'Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena e Università per stranieri di Siena potranno utilizzare un bonus straordinario di 5 cfu oltre a quello previsto al punto 2.1 ("bonus ordinario").

Gli studenti iscritti a corsi di laurea di: Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca, Istituto Modartech di Pontedera,

Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University potranno utilizzare un bonus straordinario di 10 cfu oltre a quello previsto al punto 2.1 ("bonus ordinario").

Si precisa che il bonus straordinario può essere utilizzato esclusivamente per l'a.a. 2020/2021 e soltanto dopo aver esaurito il bonus di cui al punto 2.1 ("bonus ordinario").

Per gli studenti vincitori di borsa di studio che ricorrono al bonus straordinario, il bonus di cui al punto 2.1 ("bonus ordinario"), riferito all'anno convenzionale di iscrizione per l'a.a. 2020/2021, si intende comunque interamente utilizzato e lo studente non avrà crediti bonus residui per il resto della carriera universitaria.

Gli studenti che per il raggiungimento dei requisiti di merito ricorrono ai crediti del bonus straordinario saranno inseriti in una graduatoria specifica per la borsa di studio come indicato all'art. 15 punto 3 e per il posto alloggio, per i fuori sede richiedenti il servizio, come indicato all'art. 18. punto 2.1.C.

ART. 6 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

a) Iscrizione alla laurea magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere entro 15 giorni dall'iscrizione, presso la sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di iscrizione, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un primo anno di corso di laurea magistrale oppure al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

In questo ultimo caso gli studenti dovranno aver convalidato un numero di crediti, conseguiti nella laurea triennale, sufficiente a mantenere il possesso del requisito di merito nel nuovo corso di studi.

Per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero sono obbligati a presentare la documentazione prevista all'articolo 8 entro la scadenza di presentazione della domanda.

b) Studenti con anno convenzionale superiore al quarto che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021

Tali studenti possono chiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito almeno 150 crediti, validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2019/2020, entro il **10 agosto 2020**.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente a coloro che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale ovvero, pur conseguendo la laurea triennale, non si iscrivano alla laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021 entro i termini previsti dai rispettivi Atenei (non è valida un'eventuale preiscrizione), sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Detti studenti sono tenuti a comunicare all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 10 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione, o la mancata iscrizione, alla laurea magistrale.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2019/2020, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio" (v. art. 18 punto 2).

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a. 2021/2022

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio per l'a.a. 2020/2021 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, anche a ciclo unico, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2021/2022, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere i servizi connessi alla borsa di studio per il periodo previsto, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio.

Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 250,00 mensili (v. art. 18) e del servizio di ristorazione alla tariffa prevista con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 10 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta corredata da documentazione atta a dimostrare la necessità di proseguire l'attività didattica al fine di iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana per l'anno accademico 2021/2022 (per esempio iscrizione a corsi singoli, corsi di lingua, ecc...).

Qualora nell'anno accademico 2021/2022, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti gratuitamente dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2020/2021 a corsi singoli di transizione in attesa di colmare il debito formativo per i requisiti di accesso alla laurea magistrale, possono richiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale (non è valida un'eventuale preiscrizione), mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2020/2021 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Gli studenti di cui ai punti a), b) e d) che per l'a.a. 2020/2021 risultano vincitori di borsa di studio al primo anno del corso di laurea magistrale e che non conseguono i requisiti di merito indicati al punto 1.A.2 dell'art. 5 sono soggetti alla revoca della borsa di studio come disposto dall'art. 20 punto B1.

Tutti gli studenti che devono rimborsare il valore dei servizi fruiti corrisponderanno all'Azienda le tariffe previste all'art. 20 punto C.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

1. Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti con disabilità e all'art. 10 per gli studenti con figli minori, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	23.600,00
ISPE	51.300,00

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013, come modificato dai Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014, n. 146 del 1 giugno 2016, n. 138 del 13 Aprile 2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2019, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della domanda.

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

Per gli studenti **detenuti** e per quelli appartenenti ad **ordini religiosi** il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

Per la partecipazione al concorso è necessario sottoscrivere la **DSU 2020** entro il termine perentorio del **4 settembre 2020**, pena l'esclusione dal concorso.

La **DSU sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario**, relativamente allo studente che richiede il beneficio, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS.

Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

Se lo studente ha richiesto **l'ISEE corrente**, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013, l'Azienda terrà conto di quella DSU ai fini della domanda di borsa di studio.

Lo studente, che intende partecipare con l'ISEE corrente, deve presentare apposita **richiesta scritta** all'Azienda, entro il termine perentorio del **16 novembre 2020**, allegando le relative DSU e attestazione e la documentazione presentata in sede di dichiarazione. Successivamente alla data sopra indicata, l'ISEE corrente non sarà considerato valido ai fini del concorso.

Si precisa che l'ISEE corrente deve essere valido per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio.

Lo studente che partecipa con l'ISEE corrente deve aver sottoscritto una DSU 2020 entro il termine perentorio del 4 settembre 2020, pena l'esclusione dal concorso.

L'Azienda provvederà a sottrarre d'ufficio le somme percepite nell'anno 2018 relative alla borsa di studio, erogata da Enti per il diritto allo studio universitario ed indicate nella DSU tra i redditi esenti, che lo studente dovrà dichiarare nella domanda on-line.

Gli studenti saranno inseriti in graduatoria provvisoria in **situazione sospesa** quando:

1. i dati dell'Attestazione e della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS;
2. l'Attestazione non sia valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;
3. l'Attestazione riporti difformità od omissioni;
4. nella DSU siano state dichiarate le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate.

Gli studenti in situazione sospesa iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dovranno regolarizzare la propria posizione con le modalità sotto indicate entro il termine perentorio del **16 novembre 2020**, gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione entro il **2 gennaio 2021**, pena l'esclusione dal concorso:

- 1) In caso di Attestazione non reperibile dovrà essere cura dello studente verificare e comunicare all'Azienda le eventuali motivazioni della non reperibilità;
- 2) In caso di Attestazione non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario rettificando la DSU;
- 3) In caso di Attestazione che riporti difformità od omissioni, rettificando la DSU o producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare quanto segnalato nelle difformità/omissioni;
- 4) In caso di mancato rispetto delle condizioni di studente autonomo, presentando una DSU valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario con il nucleo familiare di origine oppure producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'autonomia ai fini ISEE.

Eventuali variazioni dell'ISEE dello studente comunicate successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva non potranno comunque comportare un aumento dell'importo della borsa di studio.

ART. 8 STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento dei benefici gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato, iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on-line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare alla ricevuta di presentazione della domanda:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea nel 2019 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti in uno dei Paesi dell'Unione Europea da ciascuno di essi alla data del 31/12/2019, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti nel 2019, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio alla data del 31/12/2019, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

La documentazione da consegnare allegata alla ricevuta di presentazione della domanda di borsa di studio è riportata nell'appendice B del presente bando, che ne costituisce parte integrante.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono gravi difficoltà (ad esempio chiusura dell'Ambasciata Italiana per motivi di sicurezza, stato di guerra del paese) a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4,

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine.

Non può essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 62 del 06/05/2020.

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La certificazione deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

D) Studente autonomo

Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- 2) per lo studente residente in Italia aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), non inferiore a € 6.500,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE 2020 rilasciata secondo quanto previsto all'art. 7;
- 2 bis) per lo studente residente all'estero aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2019, non inferiore a € 6.500,00. In questo caso lo studente deve presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) o B);

Nel caso in cui lo studente sia coniugato può partecipare con il reddito del coniuge che deve rispettare i requisiti indicati ai punti 2 e 2bis e produrre la relativa documentazione;

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo è considerato parte del nucleo familiare dei genitori.

E) Studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria

Lo "status" di apolide, rifugiato politico o di soggetto con protezione sussidiaria deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

F) Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.

L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (alloggio se disponibile).

Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

G) Studenti italiani residenti all'estero

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) e B).

H) Studenti italiani con un genitore residente all'estero

Gli **studenti italiani con un genitore residente all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) e B) per i redditi e il patrimonio del genitore residente all'estero.

E' fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3 punto 2 del DPCM 159/2013 in materia di applicazione dell'ISEE.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2019 come determinato ai sensi di legge. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi e i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare, presentando la certificazione unica oppure la dichiarazione dei redditi 2020 e la documentazione relativa ai patrimoni mobiliari nella quale siano riportati il saldo al 31/12/2019 e la giacenza media dell'anno 2019.

Gli studenti stranieri che non hanno presentato la documentazione secondo quanto previsto nel presente articolo, saranno collocati in situazione sospesa nella graduatoria provvisoria e potranno integrare la documentazione entro il termine perentorio del **16 novembre 2020**, per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, e del **2 gennaio 2021**, per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione o dottorato, pena l'esclusione dal concorso. Le indicazioni relative alle difformità della documentazione presentata saranno rese disponibili nell'area riservata dello studente al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Si precisa che saranno comunque considerati **esclusi** dal concorso e quindi **senza possibilità di integrare la documentazione**, gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che:

- non abbiano presentato alcuna documentazione;
- abbiano presentato la documentazione totalmente priva delle legalizzazioni previste nel presente articolo;
- abbiano presentato la documentazione totalmente in copia e non in originale.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero risultati vincitori di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020 presso il DSU Toscana per lo stesso ciclo di studi al quale sono iscritti nell'a.a. 2020/2021, possono confermare i propri dati economico-patrimoniali, dichiarando nella domanda online che la loro situazione non ha subito cambiamenti, rispetto all'anno precedente, tali da modificare la fascia ISEE oppure da superare i limiti previsti dal bando e pertanto **non** devono presentare la documentazione prevista nel presente articolo. Gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale o al quarto anno convenzionale di una laurea magistrale a ciclo unico sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo pena l'esclusione dal concorso.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero di cui all'art. 6 punto a) per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che per l'a.a. 2020/2021 risultano vincitori di borsa di studio semestrale per un corso di laurea triennale e che non hanno ottenuto la conversione della borsa di studio seppur iscritti ad un primo anno di un corso di laurea magistrale, per l'a.a. 2021/2022 saranno obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda.

ART. 9 STUDENTI CON DISABILITÀ

Per gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Tali studenti possono ottenere i benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale:* durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione:* durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO E SERVIZIO MENSA

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati al punto a) la durata di concessione del posto alloggio e del servizio mensa **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre;

B. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2020** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2019/2020:

Tabella 2	Requisiti di merito						
	Anno Convenzionale						
Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	=	=	=
Laurea Magistrale	15	48	81	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

Casi specifici

Tabella 2 bis	Requisiti di merito						
	Anno Convenzionale						
Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie	15	47	77	111	145	178	=

Farmaceutiche							
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	15	46	77	108	139	170	205
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	9	31	65	96	127	163	197
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia*						172	208

**requisiti di merito validi soltanto per gli immatricolati fino al 2014/2015.*

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti con disabilità non si applica il Bonus.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente con disabilità richiedente i benefici, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	€ 30.600,00
ISPE	€ 61.300,00

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEE degli studenti con disabilità è ricalcolato con la seguente formula:

$\frac{23.600,00 \times \text{ISEE del soggetto}}{30.600,00}$

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

Per gli studenti con disabilità l'importo della borsa di studio (v. art. 17, punto 1) è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Agli studenti con disabilità il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso nonché di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line della borsa di studio.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e B.1.

F. BONUS STRAORDINARIO PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITO DI MERITO CAUSA EMERGENZA COVID 19

In via straordinaria per l'a.a. 2020/2021, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito previsti al punto 2 del presente articolo, gli studenti iscritti a corsi di laurea dell'Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena e Università per stranieri di Siena potranno utilizzare un bonus straordinario di 5 cfu.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea di: Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca, Istituto Modartech di Pontedera, Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University potranno utilizzare un bonus straordinario di 10 cfu.

Si precisa che il bonus straordinario può essere utilizzato esclusivamente per l'a.a. 2020/2021.

Gli studenti che per il raggiungimento dei requisiti di merito ricorrono ai crediti del bonus straordinario saranno inseriti in una graduatoria specifica per la borsa di studio come indicato all'art. 15 punto 3 e per il posto alloggio, per i fuori sede richiedenti il servizio, come indicato all'art. 18 punto 2.1.C.

Gli studenti con disabilità dovranno dichiarare il loro *status* nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTI CON FIGLI MINORI

Al fine di agevolare il proseguimento degli studi agli studenti con figli minori conviventi, nati a partire dal 1° gennaio 2014, i requisiti di merito e quelli economici nonché la durata di concessione della borsa di studio e del posto alloggio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9.

Si precisa che i figli minori, come sopra definiti, devono essere presenti nello stato di famiglia dello studente richiedente.

Agli studenti con figli minori conviventi è riconosciuta la possibilità di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line della borsa di studio ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio, secondo le modalità riportate nel seguente art. 18, punto 3.

Agli studenti con figli minori, come sopra definiti, iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punti A.13 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

Tali studenti sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applicano la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11bis STUDENTI ATLETI

Agli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico in ambito nazionale, attestata da Società sportive e da tesseramento alla Federazione di riferimento, si applicano i requisiti di merito e la durata di concessione del beneficio previsti all'art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Tali studenti dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione rilasciata dalla Società sportiva e dalla Federazione dello sport praticato.

Agli studenti atleti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applicano la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 12 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

L'Azienda concede integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- vincitori di borsa di studio ai sensi del presente bando;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari, relativi all'anno accademico **2020/2021**.

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa anche per più volte ma per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, per ciascun livello di studi (20 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

L'integrazione è quantificata in un contributo forfettario mensile omnicomprensivo e sarà concessa per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 (31 marzo 2021 per gli studenti vincitori di borsa semestrale).

Per i periodi precedenti alle date sopra indicate l'integrazione è concessa soltanto nel caso in cui lo studente sia stato vincitore di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020.

L'importo mensile è diversificato come riportato nella tabella seguente:

ISEE	Contributo forfettario mensile
da € 0 a € 15.000,00	€ 480,00
da € 15.000,01 a € 23.600,00	€ 430,00

Per i periodi corrispondenti a frazione di mese l'importo sarà rapportato a giorni e arrotondato all'unità.

Per i periodi non coperti dal contributo forfettario sarà concessa, ricorrendone le condizioni, la monetizzazione dei servizi, determinata in base al loro valore giornaliero e arrotondata all'unità.

Per il periodo di svolgimento del programma di mobilità saranno sospesi i servizi gratuiti connessi alla borsa di studio (mensa e alloggio).

Gli importi erogati a titolo di contributo affitto saranno detratti dall'importo complessivo dell'integrazione concessa.

Per i periodi di rientro temporaneo durante il programma di mobilità all'estero, allo studente assegnatario di posto alloggio è garantita l'ospitalità solo in caso di disponibilità di posti alla tariffa prevista per il servizio di foresteria.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente un anticipo di € 900,00. Nel caso in cui il contributo complessivo previsto sia inferiore a € 900,00 non sarà concesso l'anticipo e il contributo sarà erogato interamente al rientro dal programma di mobilità.

L'erogazione dell'anticipo dovrà essere richiesta tramite apposito modulo online dallo studente prima della partenza e corredata da apposita documentazione attestante l'ammissione al programma di mobilità; l'anticipo sarà concesso con apposito atto approvato entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie o entro 30 giorni dalla richiesta, se presentata dopo l'uscita delle graduatorie provvisorie della borsa di studio.

Qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio, l'integrazione è ridotta delle quote dei servizi fruiti gratuitamente secondo la valorizzazione prevista all'art. 17.

Il contributo non è concesso in caso di inizio dello svolgimento del programma di mobilità successivo al conseguimento del titolo.

Il periodo di svolgimento del programma di mobilità dovrà essere attestato dall'Università al termine del soggiorno all'estero e l'assegnazione del contributo avverrà, previa verifica del riconoscimento di almeno 6 crediti degli esami svolti all'estero validi per il corso di studi al quale lo studente risulta iscritto.

Tale requisito non si applica agli studenti che svolgono il programma di mobilità per il traineeship o per la redazione della tesi. In quest'ultimo caso è richiesta un'attestazione da parte del relatore.

Il contributo sarà concesso con apposito atto approvato entro le seguenti date:

15 aprile 2021, 15 luglio 2021, 30 ottobre 2021, 14 Dicembre 2021.

Si precisa che, in caso di mancata riscossione del contributo entro il 31 dicembre 2022, lo studente decadrà dal beneficio (vedi art. 20).

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è intitolata a "Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini" in ricordo delle tre studentesse toscane decedute nel 2016 in un incidente stradale in Spagna, durante un soggiorno Erasmus.

ART. 13 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini perentori di presentazione della domanda di borsa di studio, o di borsa di studio e posto alloggio, sono i seguenti:

dal 14 luglio 2020 alle ore 13.00 (ora italiana) del 4 settembre 2020	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
dal 16 SETTEMBRE 2020 alle ore 13.00 (ora italiana) del 16 novembre 2020	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2020/2021 successivamente alle date indicate, dovendo superare test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).

B. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione della borsa di studio e l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata on-line sul sito <https://portale.dsu.toscana.it>. Al termine della procedura informatica lo studente dovrà confermare i dati inseriti che saranno trasmessi automaticamente all'Azienda.

La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

B.1 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA E CON REDDITI E/O PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Devono **trasmettere** la domanda esclusivamente via Web

B.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO

Devono **trasmettere** la domanda via Web, **stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata** e **inviarla** con le modalità di seguito specificate, allegando la documentazione prevista all'art. 8 del presente bando e una copia di un documento d'identità in corso di validità.

I documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, rimanendo agli atti dell'Azienda; per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire le copie medesime.

Solo gli studenti di cui al precedente punto B.2 devono procedere all'invio della documentazione prevista secondo una delle seguenti modalità:

B.2.1 INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R

- SEDE DI FIRENZE
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE
- SEDE DI PISA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA
- SEDE DI SIENA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA

Farà fede il timbro postale di partenza.

B.2.2. INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: **stranieri.dsu@postacert.toscana.it**

L'invio deve avvenire inderogabilmente tramite una casella di posta elettronica certificata. Gli studenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione sono tenuti al successivo invio tramite posta raccomandata, secondo quanto previsto al punto B.2.1, di tutta la documentazione in originale, anticipata a mezzo PEC, entro il termine perentorio del 16 novembre 2020, pena l'esclusione dal beneficio.

Se lo studente è minorenne deve trasmettere la domanda via web, **stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata** che dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e inviata con le modalità indicate al punto B.2.1 o B.2.2, con allegata copia di un documento di identità dello studente e di colui che firma la ricevuta.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai punti A e B del presente articolo.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di scadenza della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta al fine di rivalutare la situazione dello studente.

C. TRASFERIMENTO DI DOMANDA DA E VERSO ALTRI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli studenti che hanno presentato domanda presso l'Ente per il Diritto allo Studio di un'altra regione e intendono iscriversi ad un'Università della Toscana possono trasferire la propria domanda di borsa di studio e/o posto alloggio.

Per effettuare tale trasferimento lo studente deve trasmettere, con la modalità prevista al precedente punto B.2.1 o tramite PEC all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it, la richiesta di trasferimento in carta semplice con una copia di un proprio documento d'identità.

Inoltre lo studente deve chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio di provenienza la trasmissione della domanda esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica dsutoscana@postacert.toscana.it con oggetto "Trasferimento domanda borsa di studio a.a. 2020/2021" specificando la sede dell'Università di destinazione.

Per essere considerata valida la domanda di borsa di studio dovrà essere stata presentata all'Ente per il Diritto allo Studio di altra regione entro il termine di scadenza fissato dall'Ente di provenienza e comunque non oltre il termine indicato al punto A. La domanda deve essere trasferita entro il 16 novembre 2020.

L'Azienda si riserva di far integrare allo studente richiedente tutte le informazioni e la documentazione non presenti nella domanda originaria ma necessarie alla partecipazione al concorso ai sensi del presente bando.

Lo studente che ha presentato domanda di borsa di studio presso il DSU Toscana e che intende partecipare al concorso presso un ente per il diritto allo studio universitario di altra regione, può chiedere il trasferimento della domanda presentata all'Azienda, inviando apposita richiesta, specificando l'indirizzo mail o postale al quale la domanda di borsa deve essere inviata.

L'Azienda non è responsabile di eventuali disguidi nella trasmissione della domanda dovuti ad errata comunicazione delle suddette informazioni.

ART. 14

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2020/2021 è determinato in funzione delle risorse economiche disponibili determinate dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana e da specifiche risorse regionali.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2019/2020.

ART. 15 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa del DSU Toscana per l'a.a. 2019/2020 e non decaduti dal beneficio.

Sono inoltre considerate **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa del DSU Toscana per l'a.a. **2019/2020**, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso per l'a.a. 2020/2021 come iscritti a un corso di laurea magistrale.

Ciascuna graduatoria sarà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente, sulla base delle seguenti priorità e modalità:

1. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

1.1 - Studenti **conferme borsa**

1.2 - Tutti gli altri studenti

In caso di parità, la borsa di studio viene attribuita secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente, che è in funzione del merito conseguito.

Il punteggio PG è determinato nel seguente modo:

$$PG = 1000 * PM \text{ (dove PM è il punteggio di merito)}$$

PM è determinato nel seguente modo:

$$PM = \frac{\text{(Valore di merito dello studente - Soglia minima di merito)}}{\text{(Soglia massima di merito - Soglia minima di merito)}}$$

Anno convenzionale	Tipo laurea	Soglia massima	Soglia minima	Valore merito studente
1	Triennale e magistrale ciclo unico	Voto massimo conseguibile del diploma di maturità	Voto minimo conseguibile del diploma di maturità	Voto di diploma di maturità
Anni successivi	Tutti i corsi	crediti massimi conseguibili riferiti all'anno convenzionale	crediti minimi richiesti, al netto del bonus, riferiti all'anno convenzionale	crediti conseguiti entro i termini indicati all'art. 5

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

2.1 - Studenti **conferme borsa** (per i quali è costituita un'apposita riserva di fondi)

2.2 - Tutti gli altri studenti

Tali studenti potranno acquisire i benefici solo dopo che sono stati assegnati agli studenti vincitori nella graduatoria del punto 1 nella misura in cui ci siano risorse disponibili.

Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi di cui al successivo punto C comma 6, 9, 10 e 11 saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2 con il valore ISEE convenzionale di € 23.600,00.

In caso di un'ulteriore parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

3. Studenti idonei che utilizzano il bonus straordinario di cui all'art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F

Gli studenti idonei alla concessione della borsa di studio che ricorrono all'utilizzo dei crediti di bonus straordinario di cui all'art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F saranno inseriti in una graduatoria specifica e diversa da quella in cui saranno ricompresi gli studenti che rispettano i requisiti di merito di cui all'art. 5 punto 1 e all'art. 9 punto B ricorrendo eventualmente soltanto al bonus di cui all'art. 5 punto 2.1 ("bonus ordinario").

I criteri di formulazione di questa specifica graduatoria sono quelli indicati al punto 1 del presente articolo.

Per gli studenti inseriti in questa specifica graduatoria la concessione della borsa di studio sarà garantita solo in caso di copertura delle graduatorie di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo e compatibilmente con il livello di fondi per borse di studio provenienti da trasferimenti regionali e/o dal Fondo Integrativo Statale (FIS) ancora disponibili.

4. Studenti idonei non vincitori di borsa di studio

Sulla base dei fondi disponibili sarà individuata la percentuale generale di studenti idonei che beneficeranno della borsa di studio. Tale percentuale sarà applicata al fine di garantire la medesima copertura di vincitori tra gli studenti idonei italiani e gli studenti idonei stranieri come definiti all'art. 8.

Gli studenti che risulteranno idonei non vincitori saranno collocati in graduatoria successivamente ai vincitori di borsa di studio.

Nella circostanza che le risorse disponibili non consentano l'assegnazione della borsa a tutti gli idonei in graduatoria, l'Azienda in corso d'anno e nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi potrà effettuare successivi scorrimenti della graduatoria.

In tal caso, saranno applicate le stesse modalità sopra descritte per l'individuazione degli studenti vincitori.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportate all'art. 18.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione-economica patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punti b e d;
5. studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, ad eccezione di coloro che hanno chiesto di rateizzare la restituzione delle somme dovute e hanno provveduto al pagamento delle rate in modo regolare fino al 30/09/2020. Nel caso in cui non sia

rispettata la rateazione nei mesi successivi alla data sopra indicata sarà applicato quanto previsto all'art. 20 punto A.4;

6. studenti per i quali non sono reperibili i dati dell'Attestazione ISEE nella banca dati INPS;

7. studenti con Attestazione ISEE non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;

8. studenti con Attestazione ISEE con difformità od omissioni;

9. studenti che hanno dichiarato nella DSU ISEE le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate;

10. studenti di cui all'art. 13 punto C con documentazione economica da integrare;

11. studenti di cui all'art. 8 con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero con documentazione economica da integrare;

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati:

- ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione;
- al punto 4 la quota monetaria sarà erogata soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, mentre i servizi saranno comunque concessi con le modalità previste all'art. 6;
- al punto 11 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati dopo l'approvazione della graduatoria definitiva soltanto nel caso in cui abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione.

Gli studenti di cui ai punti 1 e 2, ove ritengano che il motivo della sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda su apposito modulo richiesta di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e rimborsare all'Azienda il valore dei servizi fruiti alle tariffe previste all'art. 20 punto c).

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Agli studenti in situazione sospesa di cui al punto 5 si applica quanto previsto all'art. 20 punto A.4.

ART. 16

ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione dei benefici sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito www.dsu.toscana.it e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

i. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 30 settembre 2020

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 30 novembre 2020

ii. Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato

Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 16 dicembre 2020

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 14 gennaio 2021

iii. Istanza di riesame

Eventuale istanza di riesame debitamente motivata avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentata all'Azienda Regionale per il D.S.U., mediante apposito modulo online disponibile nell'area riservata dello studente, entro il:

- **10 ottobre 2020 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico**
- **28 dicembre 2020 per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.**

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini previsti all'art. 13 punto A;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità;
- motivazioni non inerenti le cause di esclusione o di sospensione.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Nessuna comunicazione personale sarà comunque inviata allo studente.

ART. 17 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito.

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 15.000,00	€ 1.140 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2.050 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.480 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 15.000,01 a € 23.600,00	1.050 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.550 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 770 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

La quota monetaria della borsa di studio per gli studenti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 15 punto 3, se dichiarati vincitori, sarà al minimo l'80% di quanto indicato nella tabella soprastante. Sulla base del numero di idonei e della disponibilità di fondi il valore della quota monetaria potrà essere incrementato fino al raggiungimento del valore previsto per la borsa standard e per corrispondente fascia ISEE e status dello studente (in sede, pendolare, fuori sede).

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€ 850	€ 850	€ 1.600
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 3.000

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 18.

Agli studenti detenuti non si valorizza il servizio mensa gratuito.

Gli studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto) ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, entro 10 giorni, comunicare all'Azienda il conseguimento del titolo.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 gli studenti dichiarati idonei o vincitori della borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 140,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art. 20, punto A.13, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'art. 20, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa e all'IMT di Lucca, che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari e due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

	Inizio gratuità	Fine gratuità
vincitori di borsa annuale	01/10/2020	30/09/2021
vincitori di borsa semestrale	01/10/2020	31/03/2021
dottorandi e specializzandi	01/01/2021	31/12/2021

Per gli studenti vincitori di borsa semestrale che hanno effettuato l'iscrizione agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2020/2021, la gratuità del servizio mensa termina il 30/09/2021 fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 punto 3 per gli studenti che conseguono il titolo finale del corso frequentato.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti, a meno che non dipenda dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti borsisti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti borsisti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti borsisti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12;
- d) studenti borsisti che svolgono tirocini (formativi o curriculari) o che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti punti per l'erogazione del Servizio Mensa o in una località fuori dall'ambito urbano del comune con una distanza dal centro di ristorazione gestito direttamente, indirettamente o convenzionato ARDSU oltre Km 2,0 e che risulti non servita da mezzi pubblici di trasporto.

Agli studenti di cui ai punti c) e d), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa arrotondato all'unità, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

Gli studenti di cui ai punti a) e b) devono richiedere nella domanda on-line la monetizzazione del servizio, che sarà assegnata con cadenza trimestrale posticipata entro 30 giorni dal termine del trimestre, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

In caso di mancata riscossione della monetizzazione entro il 31 dicembre 2022, si applica la decadenza di cui all'Art. 20, punto A.5.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti fuori sede, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'art. 20, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. art. 18, punto 3) o dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati conviventi con il coniuge; sono equiparati agli studenti coniugati gli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- d) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12;
- e) studenti che svolgono tirocini formativi o curriculari che di fatto impediscono la fruizione del servizio e non effettuati nel comune di residenza o limitrofo ai sensi dell'art. 2 punto B;
- f) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda.

Gli studenti di cui ai punti a), b), c) ed f) possono beneficiare, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3.

Agli studenti di cui ai punti d) ed e), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità.

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente art. 18.

5. STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori al concorso borsa di studio 2020/2021, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della tassa regionale come previsto al punto 2 del presente articolo, sono ammessi a fruire dei servizi connessi alla borsa di studio con le seguenti modalità:

- *servizio mensa gratuito: il beneficio avrà la durata indicata al precedente punto 3. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede. Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti;*
- *servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 18, alla tariffa mensile di € 250,00.*

ART. 18 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere studente fuori sede (v. art. 2, punto B).

L'Azienda mette a concorso i posti alloggio disponibili nelle sue strutture abitative che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultano pari a:

- per la sede di **FIRENZE**: n. 1610
- per la sede di **PISA**: n. 1512, di cui n. 25 nella sede di Carrara (assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti)
- per la sede di **SIENA**: n. 1352, di cui n. 26 nella sede di Arezzo

Tali numeri sono suscettibili di variazioni.

I posti alloggio sono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti vincitori di posto alloggio in qualità di conferme.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

Gli studenti idonei non vincitori di borsa di studio saranno posizionati in graduatoria alloggio secondo le modalità specificate al seguente punto 2.1. Gli studenti idonei che saranno dichiarati vincitori di borsa di studio in base alla disponibilità di nuovi fondi, come specificato all'art. 15 punto 4, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio **solo dopo aver convocato gli studenti dichiarati vincitori nella graduatoria definitiva**. Per tale categoria di studenti la gratuità del servizio alloggio decorre dalla data della determinazione dirigenziale di concessione della borsa di studio. Per il periodo che precede non sarà concesso alcun rimborso per la mancata fruizione gratuita del servizio alloggio.

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie stabiliti dall'Azienda per le varie sedi:

- vincitori di borsa annuale: dal 01/10/2020 al 30/09/2021, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:

dal 01/10/2020 al 31/03/2021, **a titolo gratuito**;

dall'1/04/2021 al 30/09/2021, **a titolo oneroso** (€ 250,00 mensili);

- dottorandi e specializzandi: dall'1/01/2021 al 31/12/2021, **a titolo gratuito**.

Per gli studenti vincitori di borsa semestrale che hanno effettuato l'iscrizione agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2020/2021, la gratuità del servizio alloggio termina il 30/09/2021 fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 punto 3 per gli studenti che conseguono il titolo finale del corso frequentato.

Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze sono a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate, fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo di assegnazione del posto alloggio (o del contributo affitto) lo studente perda lo status di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per iscritto all'Azienda, provvedendo altresì a lasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita dello status suddetto.

Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali richieste di permanenza, a titolo oneroso (€ 250,00 mensili non frazionabili), da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le disponibilità ed il posto alloggio potrà essere concesso in una residenza anche diversa da quella occupata abitualmente. Nel caso in cui il numero di richieste valutate idonee superi il numero di posti disponibili, la permanenza sarà concessa sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Esclusivamente per il periodo natalizio la permanenza sarà a titolo gratuito, salvo il pagamento di una penale di € 80,00 per coloro che non usufruiranno del posto concesso a seguito della relativa richiesta.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti vincitori di posto alloggio 2019/2020 che hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e:

- non sono decaduti dal beneficio;
- sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale;

Sono considerati altresì conferme alloggio gli studenti beneficiari di posto alloggio straordinario a tariffa agevolata per l'a.a. 2019/2020.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. **2019/2020** l'effettiva assegnazione di un posto in una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2020/2021.

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. art. 13).

A tali studenti sono riservati n. 15 posti alloggio per sede, ovvero, se superiore, il numero di posti necessari per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico **2019/2020**.

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

La graduatoria sarà formulata, per ciascuna sede, secondo i seguenti criteri di precedenza:

- A.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio **2020/2021**;
- A.2 Studenti vincitori di borsa di studio **2020/2021** e vincitori di posto alloggio 2019/2020, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio;
- A.3 Studenti vincitori di borsa di studio **2020/2021** non appartenenti ai gruppi A.1 e A.2;
- A.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa **2020/2021**;

Nell'ambito dei gruppi A.1 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente. Nell'ambito dei gruppi A.2 e A.3 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

- B.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio **2020/2021**;
- B.2 Studenti vincitori di borsa di studio **2020/2021** e vincitori di posto alloggio 2019/20120, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio;
- B.3 Studenti vincitori di borsa di studio **2020/2021** non appartenenti ai gruppi B.1 e B.2;
- B.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa **2020/2021**;

Nell'ambito di ciascun gruppo gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

C. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che utilizzano il bonus straordinario di cui all'art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F

Gli studenti idonei alla concessione della borsa di studio che ricorrono all'utilizzo dei crediti di bonus straordinario di cui agli art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F saranno inseriti in una graduatoria specifica e diversa da quella in cui saranno ricompresi gli studenti che rispettano i requisiti di merito di cui all'art. 5 punto 1 e all'art. 9 punto B ricorrendo eventualmente soltanto al bonus di cui all'art. 5 punto 2.1 ("bonus ordinario").

I criteri di formulazione di questa specifica graduatoria sono quelli indicati al punto A del presente articolo.

Per gli studenti inseriti in questa specifica graduatoria la concessione del posto alloggio è subordinata alla concessione della borsa di studio secondo quanto specificato all'art. 15 punto 3.

In caso di concessione del beneficio l'assegnazione del posto letto avverrà secondo le modalità specificate al successivo punto 2.2.

A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio sarà assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

In caso di ulteriore parità tra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza al più giovane di età.

Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi per i motivi di cui all'art. 15 punto C comma 6, 9, 10 e 11 saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti A e B con il valore ISEE convenzionale di € 23.600,00.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio secondo le disponibilità di volta in volta rilevate, suddivisi per genere.

Gli studenti già alloggiati inseriti nella graduatoria di cui al punto 2.1.C, ovvero che ricorrono ai crediti di bonus straordinario di cui all'art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F, mantengono il diritto e l'uso del posto letto sino al 30/09/2020 che dovrà essere reso disponibile a partire dal 01/10/2020.

Gli studenti vincitori di posto alloggio inseriti nella graduatoria di cui al punto 2.1.C, ovvero che ricorrono ai crediti di bonus straordinario di cui all'art. 5 punto 6 e all'art. 9 punto F, saranno convocati per l'assegnazione del posto letto dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui ai punti 2.1.A e 2.1.B.

Le convocazioni saranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito internet dell'Azienda www.dsu.toscana.it. I termini della convocazione saranno consultabili nell'area riservata dello studente e varranno come notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione personale sarà inviata allo studente.

La prima convocazione sarà effettuata il 1 ottobre 2020.

Le successive convocazioni, volte ad assegnare i posti alloggio che si rendono disponibili, saranno effettuate, di norma, ogni 15 giorni

L'ultima convocazione sarà effettuata il 2 settembre 2021.

L'Azienda riserva agli immatricolati ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, vincitori di posto alloggio, i seguenti posti:

- Sede di Firenze:
 - n. 265 posti alloggio: 200 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 13 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 29 a studenti provenienti dall'Asia, 20 a studenti provenienti dall'Africa, 3 a studenti provenienti dall'America;
- Sede di Pisa:
 - n. 265 posti alloggio (di cui n. 6 agli studenti iscritti all'Accademia Belle Arti di Carrara): 241 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 8 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 6 a studenti provenienti dall'Asia, 9 a studenti provenienti dall'Africa, 1 a studenti provenienti dall'America;
- Sede di Siena:
 - n. 265 posti alloggio (di cui 5 agli studenti iscritti nella sede di Arezzo): 241 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 5 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 5 a studenti provenienti dall'Asia, 13 a studenti provenienti dall'Africa, 1 a studenti provenienti dall'America.

In caso di assenza di studenti provenienti da una determinata area geografica, gli alloggi saranno assegnati scorrendo la graduatoria delle matricole fino al raggiungimento dei 265 posti riservati.

I posti riservati non assegnati a causa di rinuncia o mancata presentazione alle convocazioni saranno attribuiti alle matricole in ordine di graduatoria fino al raggiungimento dei 265 posti, senza tenere conto delle suddivisioni sopra indicate.

I posti saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

- a – agli studenti con disabilità di cui all’art. 9;
- b - categorie di studenti per i quali è costituita la riserva sopra specificata;
- c – graduatoria studenti iscritti a corsi di laurea, seguendo l’ordine della stessa;
- d – graduatoria studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato.

Qualora si verificassero “squilibri” nello scorrimento della graduatoria causati dal genere di appartenenza, nelle convocazioni l’Azienda potrà tener conto della disponibilità, espressa al momento della presentazione della domanda di borsa e alloggio, a condividere l’appartamento con studenti di genere diverso.

Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nell’avviso di convocazione, saranno considerati decaduti dal beneficio.

In considerazione delle possibili difficoltà nell’avvio delle lezioni con modalità in presenza per l’a.a. 2020/2021, lo studente convocato per l’assegnazione del posto alloggio, entro i termini indicati nell’avviso di convocazione, potrà posticipare l’assegnazione al massimo fino al 28/02/2021.

Per poter richiedere il posticipo dell’assegnazione lo studente deve compilare un’apposita richiesta online nell’area riservata, entro la data di scadenza di convocazione indicata sul sito dell’Azienda.

Nel caso in cui lo studente abbia intenzione di ottenere l’assegnazione entro il termine limite del 28/02/2021 deve effettuare apposita richiesta di assegnazione al servizio residenze.

Si sottolinea che l’assegnazione, richiesta nelle modalità e nei termini sopra indicati, potrà essere effettuata soltanto nel momento in cui si renderanno disponibili posti letto.

Lo studente decadrà dal beneficio nel caso in cui non si presenti nel luogo e data della convocazione comunicati a seguito della richiesta inoltrata entro il 28/02/2021.

Se lo studente, che ha richiesto il posticipo dell’assegnazione, non richiede entro il 28/02/2021 l’effettiva assegnazione del posto letto decadrà dal beneficio.

Si precisa che lo studente vincitore di posto alloggio che richiede il contributo affitto di cui al successivo punto 3, non può chiedere il posticipo dell’assegnazione fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.2.1.

Al momento dell’assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a:

- presentare un valido documento di riconoscimento e consegnarne una copia;
- gli studenti stranieri dovranno presentare inoltre il permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e consegnarne una copia;
- pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 250,00.

Decade dal diritto a fruire del posto alloggio lo studente che:

- rinunci al posto alloggio assegnato;
- non si presenti nei termini indicati nell’avviso di convocazione pubblicato nella propria area riservata.

2.2.1 – Possibilità di rinvio dell’assegnazione

Gli studenti beneficiari di contributo affitto (vedi punto 3 del presente articolo), al momento della convocazione per l’assegnazione del posto alloggio, **possono chiedere di rinviare l’assegnazione del posto alloggio per il tempo necessario alla rescissione del contratto di locazione** che, in ogni caso, dovrà essere effettiva non oltre i tre mesi dalla convocazione.

Per ottenere tale agevolazione, che consente di mantenere il diritto all’alloggio, gli studenti devono presentare copia della disdetta del contratto di locazione entro il termine dell’avviso di convocazione e impegnarsi a presentarsi per avere l’assegnazione del posto alloggio a seguito della successiva **“chiamata”** da parte del Servizio Residenze di riferimento.

Nel frattempo, ed al massimo per tre mesi dalla convocazione, lo studente potrà continuare a percepire il contributo affitto, di cui sia risultato beneficiario. Nel caso in cui lo studente non si presenti o non accetti il posto al momento della **“chiamata”** è tenuto a restituire l’importo del contributo affitto percepito dalla data della prima convocazione, perdendo qualsiasi diritto sull’alloggio e sul contributo affitto.

Lo studente che accetta il posto letto, ma lo lascia entro 30 giorni dall’assegnazione o viene revocato per il mancato utilizzo dello stesso, è tenuto alla restituzione del contributo affitto percepito dalla data di convocazione.

Le agevolazioni di cui al presente punto saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di aprile 2021. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di maggio e giugno 2021, ma il rinvio dell’assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a maggio e un mese per le richieste pervenute a giugno.

Per gli studenti vincitori di borsa di studio semestrale le agevolazioni di cui al presente punto saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di dicembre 2020. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di gennaio e febbraio 2021, ma il rinvio dell’assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a gennaio e un mese per le richieste pervenute a febbraio.

2.2.2 - Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, si applica la tariffa mensile di € 250,00. E’ fatta eccezione per gli studenti di cui all’art. 4 punto 3 che beneficiano del posto alloggio a titolo gratuito per il secondo semestre. Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili anticipati, entro il 10 di ogni mese. Lo studente che dovesse trovarsi in particolari difficoltà, può richiedere il pagamento rateale nella misura minima, per ciascuna rata, del 50% della tariffa mensile, presentando apposita richiesta documentata al Servizio Residenze.

Nel momento in cui viene lasciato definitivamente il posto alloggio, lo studente è tenuto al saldo di quanto eventualmente dovuto.

Nel caso in cui l’interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (vedi art. 20 punto A.6).

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell’Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un contributo sostitutivo (contributo affitto) pari a € 3.000,00 per i vincitori di borsa annuale e per gli studenti di cui dell’art. 4 punto 3 (€ 1.500,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all’intero periodo di concessione (punto 1 del presente articolo).

Il contributo affitto è concesso fino alla data di convocazione per l’assegnazione del posto letto fatto salvo quanto previsto al punto 2.2.1 del presente articolo.

Gli studenti con disabilità di cui all'art. 9, gli studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10, gli studenti coniugati conviventi con il coniuge e gli studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda beneficiano, a richiesta, del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso. In caso di convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, gli studenti suddetti devono optare per il contributo affitto entro la data di scadenza della convocazione pena la decadenza del beneficio da tale data.

Sono equiparati agli studenti coniugati gli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Agli studenti idonei che saranno dichiarati vincitori di borsa di studio e posto alloggio in base alla disponibilità di nuovi fondi, come specificato all'art. 15 punto 4, il contributo affitto sarà concesso dalla data della determinazione dirigenziale di concessione della borsa di studio.

La richiesta di contributo affitto deve essere compilata su apposita procedura on-line che prevede il caricamento di una copia del contratto di affitto e della ricevuta di registrazione. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per **le ore 13.00 (ora italiana) del 1 marzo 2021**.

Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato – ai sensi della Legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni - della durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel comune o nei comuni limitrofi (come riportati all'art. 2, punto b) ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato.

Il contratto deve avere una delle seguenti caratteristiche:

- essere intestato allo studente richiedente;
- essere intestato ad un familiare dello studente (genitore, fratelli o coniuge);
- essere intestato ad altri con atto di subentro intestato allo studente, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato;
- essere intestato ad altro studente. In tal caso il nominativo dello stesso richiedente deve figurare all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere la quota parte del canone pattuito.

È ammessa deroga al contratto regolarmente registrato nel caso di contratto di affittacamere o Residenza/Collegio della durata di almeno 6 mesi, non soggetto a registrazione, che comunque deve contenere le clausole che disciplinano l'ospitalità e la sottoscrizione delle parti. In tal caso occorre produrre le ricevute comprovanti il regolare pagamento dell'affitto mensile.

Gli studenti che alloggiano a titolo oneroso in assenza di regolare contratto, ma che abbiano presentato istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti "al nero" possono richiedere il contributo presentando copia della suddetta istanza o dichiarazione sostitutiva attestante la stessa.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto **dal 2 marzo 2021 ed entro le ore 13.00 (ora italiana) del 31 marzo 2021**, secondo le modalità sopra specificate.

Il contributo affitto, il cui importo è calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità, sarà concesso con apposito atto che sarà approvato, con cadenza trimestrale posticipata, entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento.

Si precisa che per gli studenti che presentano domanda di contributo affitto dal 1 gennaio 2021 la prima rata del beneficio sarà erogata entro il 31 marzo 2021.

Il beneficio sarà concesso unicamente per i periodi per i quali è stato presentato un contratto di locazione valido; solo in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale, il contributo affitto assegnato verrà erogato per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12, anche in caso di contratto scaduto o disdetto, ad esclusione del caso in cui il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di alloggio.

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2022, si applica la decadenza di cui all'Art. 20, punto A.5.

Gli studenti vincitori di posto alloggio che, convocati per l'assegnazione, rinuncino al posto o non si presentino, non potranno, per l'anno accademico 2021/2022, beneficiare del contributo affitto.

ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico

- il 50% dell'importo spettante entro il mese di dicembre 2020

- il restante 50%, sarà erogato soltanto agli studenti che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto 2021, i requisiti di merito previsti all'art. 5 punto 1;

Tale requisito non è richiesto agli studenti di cui agli artt. 9, 10, 11 e 11bis.

Per il pagamento del saldo, l'Azienda verificherà il raggiungimento del requisito di merito tramite l'acquisizione d'ufficio dei crediti registrati validi per il corso di studi al quale gli studenti risultano iscritti nell'anno accademico 2020/2021.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di raggiungimento del requisito di merito previsto all'art. 5 punto 1:

Raggiungimento requisiti di merito	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2021	Entro il 30 giugno 2021
Entro il 10 agosto 2021	Entro il 31 ottobre 2021

Gli studenti che entro il 10 agosto 2021 non riescano a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2021**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2020;
- il restante 50% entro il 30 giugno 2021.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento con bonifico in un conto corrente o carta prepagata con codice IBAN aperti in Italia intestati allo studente beneficiario;

Lo studente dovrà indicare il codice IBAN direttamente nella domanda di borsa di studio; nell'eventualità che non ne sia in possesso, dovrà comunicarlo attraverso apposito modulo on-line entro il termine perentorio del **31 Dicembre 2022**.

Gli studenti che non provvederanno alla comunicazione dell'IBAN e conseguentemente alla riscossione degli importi spettanti entro il termine suddetto, decadono dal beneficio.

Per gli studenti che non abbiano rispettato le scadenze della restituzione delle somme dovute a seguito di revoca dei benefici negli anni accademici precedenti, l'Azienda procederà a conguagliare la situazione debitoria con le somme relative a tutte le erogazioni monetarie spettanti per l'anno accademico 2020/2021, in applicazione del presente bando.

ART. 20 CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e ai servizi connessi decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;
- per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti per incentivarne l'iscrizione a determinati percorsi di studio;
- per le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il servizio abitativo; in tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e/o del contributo affitto.

A.2 nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati che produca la mancanza dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici;

A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

A.4 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 15, punto C.5);

Il diritto alla riscossione delle somme spettanti decade:

A.5 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2022 (v. art. 17 punto 3, art. 18 punto 3 e art. 19);

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

A.6 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 18, punto 2.2.2);

A.7 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 11 D. lgs 29 marzo 2012 n. 68 non costituisce causa di incompatibilità);

A.8 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;

A.9 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;

- A.10 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.11 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;
- A.12 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Il diritto alla seconda rata e ai benefici connessi alla borsa di studio decade:

- A.13 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati al punto 1.A.1 dell'art. 5. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2021**, la decadenza dai servizi connessi alla borsa di studio. Tale norma non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti, di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 11bis;

Gli studenti decaduti dal beneficio sono tenuti a lasciare il posto alloggio entro 10 giorni dalla data della determinazione dirigenziale che sancisce la revoca, trascorsi i quali, agli inadempienti sarà applicata, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, la tariffa di € 26,00.

Agli studenti sarà comunicata la data entro la quale dovranno lasciare il posto alloggio dal Servizio Residenze della sede di riferimento.

Il diritto a fruire del servizio mensa decade inoltre:

- A.14 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

- B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2020/2021, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che, entro il **30 novembre 2021**, non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati al punto 1.A.2 dell'art. 5.
La revoca di cui al presente punto, non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 11bis;
- B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2021, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.
E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:
 - alla quota monetaria della borsa di studio;
 - alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
 - all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. Il posto alloggio sarà assegnato sulla base della posizione che lo studente avrebbe occupato nella graduatoria alloggio della nuova sede. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto se richiesto(v. art. 18);
- B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati al punto A.1, A.2, A.3 e A.4 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3, gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuali integrazioni, di contributo affitto, di monetizzazione dei servizi, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 21.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

alloggio: per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio alloggio arrotondato all'unità (€ 3.000/365);

mensa: per ogni pasto consumato, l'importo corrispondente alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Con l'atto di revoca o di decadenza viene indicato il riferimento temporale del calcolo del valore del servizio alloggio di cui si chiederà il rimborso. La permanenza successiva sarà valorizzata e dovrà essere corrisposta dallo studente secondo le indicazioni del Servizio Residenze; fino al decimo giorno successivo alla data di revoca o decadenza sulla base degli importi sopra indicati e successivamente alla tariffa di € 26,00, per ogni giorno di permanenza non autorizzata.

ART. 21

ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

L'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi:

- dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- dell'art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012;
- degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- del "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici", approvato dal CdA dell'Azienda con Deliberazione n. 27 del 11/06/2019;
- del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. 234 del 27/06/2019.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti generali e di merito;
- controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- richiede agli studenti dell'Unione Europea, con redditi all'estero, la documentazione a conferma dei dati dichiarati.

I controlli di veridicità sui requisiti di merito sono effettuati su tutti gli idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano un campione significativo dei vincitori che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it. A tutti gli studenti che formano il campione sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento nella propria area riservata.

I requisiti di merito sono verificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie definitive; laddove si verificano dei casi in cui sia necessario un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati saranno informati entro il termine suindicato.

Quando si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alla condizione economico-patrimoniale che comporti la decadenza del beneficio, si applicano le seguenti sanzioni, stabilite dal "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. 234 del 27/06/2019.

In particolare si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, comma terzo, della L.122/2010 e s.m.i.. come di seguito articolata:

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	€ 1.870,00	
	PENDOLARE	1° fascia (0/15.000,00)	€ 2.600,00
		2° fascia (15.000,01/23.600,00)	€ 2.180,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia (0/15.000,00)	€ 2.800,00
		2° fascia (15.000,01/23.600,00)	€ 2.250,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia (0/15.000,00)	€ 4.800,00
		2° fascia (15.000,01/23.600,00)	€ 4.200,00

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio, collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

ART. 22
INFORMATIVA AI SENSI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'informativa in forma estesa è pubblicata all'indirizzo:
www.dsu.toscana.it/privacy/benefici/

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento

I dati richiesti nella domanda di borsa di studio e posto alloggio, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni ed in generale nella documentazione prodotta a corredo sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie o degli elenchi per l'assegnazione di benefici in servizi o in quote monetarie.

I dati non saranno utilizzati per attività di profilazione o per l'invio di comunicazioni non attinenti ai benefici richiesti.

Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nella normativa riportata nelle prime pagine del bando di concorso.

Destinatari (e/o categorie di destinatari) dei dati personali forniti

I dati anagrafici ed eventualmente le coordinate del conto corrente o della carta prepagata sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere dell'Azienda per consentire la liquidazione degli importi monetari. I dati forniti nelle istanze rivolte ad ottenere i benefici di cui al presente bando, nonché i relativi esiti, potranno essere comunicati ad Enti Pubblici, agli Enti afferenti all'Associazione Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), ad Istituti nazionali di ricerca ai fini delle verifiche di compatibilità e non sovrapposizione della concessione dei benefici o per motivi di analisi statistica.

Per i residenti in uno stato estero non appartenente all'Unione Europea o per coloro che possiedono redditi/patrimoni prodotti in tali stati, i dati anagrafici nonché i dati reddituali/patrimoniali e la composizione del nucleo familiare, potrebbero essere trasmessi alle Ambasciate o ai Consolati per le opportune verifiche.

Dati personali non raccolti presso l'interessato

I dati personali, con particolare riferimento ai dati anagrafici e alla carriera universitaria, potranno essere acquisiti automaticamente dagli Atenei. L'indicatore della Situazione Economica (ISE) verrà acquisito automaticamente ai fini del complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie o degli elenchi per l'assegnazione di benefici in servizi o in quote monetarie e per inserirla nella fascia ISEE ai fini della determinazione della tariffa mensa spettante nei casi previsti dal presente bando.

Obbligo della comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter concorrere all'assegnazione dei benefici richiesti. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità da parte dell'Azienda dell'ammissione al concorso per la concessione dei benefici in denaro e/o in servizi.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati in appositi archivi cartacei, secondo la tempistica prevista dal "Massimario di selezione e scarto" approvato dall'Azienda, nonché negli archivi informatici, anche dopo il termine dei servizi erogati, principalmente per motivi storici, statistici e per consentire eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici, delle forze di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria.

Diritti dell'interessato

Sono garantiti i diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze (protocollo@dsu.toscana.it).

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l. (dpo@dsu.toscana.it).

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Approvazione Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, comprensivi della misura

straordinaria emergenza covid-19 – AA 2020/21” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 829 del 6 luglio 2020.

Firenze, 14 luglio 2020

IL DIRETTORE
(Francesco Piarulli)